



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Data **14 GIU. 2012** Protocollo N° **277538** Class: **E.90002.16** Prat. Fasc. Allegati N°

Oggetto: Commercibilità delle carni di alcune specie di selvaggina cacciata. Quesito.

TELEFAX

Dipartimento della sanità pubblica veterinaria,
della sicurezza alimentare e degli organi
collegiali per la tutela della salute
Viale Giorgio Ribotta, 5
ROMA

E, p.c. Dirigente dell'UP Caccia e pesca
Regione del Veneto

Servizio Veterinario
dell'Az. U.L.S.S. n. 4 del Veneto

LORO SEDI

E' giunta a questa Struttura una richiesta di chiarimento in merito alla possibilità o meno per il cacciatore, produttore primario, di cedere al consumatore finale o ad esercizi di commercio al dettaglio o di somministrazione, a livello locale, che riforniscono il consumatore finale, tutte le specie appartenenti alla fauna selvatica da lui cacciata (mammiferi ed uccelli).

Tale quesito offre lo spunto per chiedere a codesto Ministero, se sia possibile, e con quali modalità e documentazione, per un OSA acquistare le carni di tutte le specie di selvaggina selvatica ai fini della vendita o della trasformazione per la vendita/somministrazione al consumatore finale.

Dalla lettura della normativa nazionale che disciplina la caccia, Legge n. 157/1992, "Norme per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio", pare infatti che siano escluse tutte le specie di uccelli, tranne sei, da questa possibilità.

La legge in parola recepisce, tra l'altro, alcune Direttive comunitarie concernenti la conservazione degli uccelli selvatici ma sembra che l'intenzione del legislatore italiano sia di non consentire le attività (tra cui il commercio) di cui all'art. 6 della Direttiva 2009/147/CE sul territorio nazionale per la carne di determinati uccelli, ancorché "legittimamente acquisiti". Quanto detto varrebbe sia per quanto cacciato nel territorio nazionale che per quanto cacciato in un altro Paese in cui siano consentiti prelievo venatorio dell'avifauna e successiva vendita delle carni.

Quanto sopra si può desumere dal fatto che l'art. 6 della Direttiva prevede che gli Stati che intendono usufruire della deroga nel loro territorio, cioè consentire la vendita, debbano preventivamente richiedere un parere alla Commissione e, a seguito di parere favorevole, consentire l'attività di vendita. Allo scrivente non è noto se l'Italia abbia chiesto tale parere e l'eventuale risposta della Commissione.

UNITÀ DI PROGETTO VETERINARIA

Dorsoduro, 3493 – 30123 Venezia Tel. 041/2791457-1304-1340 – Fax 041/2791330-1374



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Inoltre, il comma 1 dell'art 21 della Legge 157/1992 pone alcuni divieti precisi in merito a quanto sopra, ed in particolare:

- alla lettera t) vieta di: "commerciare **fauna selvatica** morta non proveniente da allevamenti per sagre e manifestazioni a carattere gastronomico";
- alla lettera bb) vieta di vendere, ...uccelli..., appartenenti alla **fauna selvatica**, che non appartengano alle specie germano, pernice rossa, pernice di Sardegna, starna, fagiano e colombaccio ;
- alla lettera cc) vieta il commercio di esemplari vivi di specie di **avifauna selvatica nazionale** non proveniente da allevamenti.

Se solo nell'ultimo punto il legislatore ha aggiunto l'aggettivo "nazionale" dopo le parole "fauna selvatica", si ritiene che i punti precedenti si riferiscano sia alla fauna nazionale che a quella di provenienza estera.

Pertanto, lo scrivente chiede conferma che non ci sia alcuna deroga per il nostro Paese relativamente all'art. 6 della Direttiva 2009/147/CE e se attualmente, sul territorio nazionale possa essere commercializzata (compresa la vendita ai ristoranti), da parte dei cacciatori o di imprese del settore alimentare, solo la carne proveniente dalle specie di cui all'art 21, comma 1, lettera bb, della legge 157/1992 (germano, pernice rossa, pernice di Sardegna, starna, fagiano e colombaccio) di origine selvatica, sia nazionale che estera.

Cordiali saluti.

IL DIRIGENTE REGIONALE

Dott. Giorgio Cester

Allegato: nota Az. ULSS 4 del 10.05.2012 prot. N. 174447.

ALA/ala

U.P. Veterinaria

E-mail: saia@regione.veneto.it

Dirigente: Dott. Giorgio Cester

Sito Web: www.regione.veneto.it

Telefono: 041-2791417

Telefax 041-2791330/1374

UNITÀ DI PROGETTO VETERINARIA

Dorsoduro, 3493 – 30123 Venezia Tel. 041/2791457-1304-1340 – Fax 041/2791330-1374



Thiene, 10/05/2012

Protocollo n. 17.44.47
 (da citare nella risposta)

| | |
|---------------------------------------|---------------------|
| REGIONE DEL VENETO - GIUNTA REGIONALE | |
| U.P. VETERINARIA | |
| Data di arrivo 16 MAG 2012 | |
| Data registrat. | 11 MAG. 2012 |
| Prot. N. | 217350 |
| Indice classificazione | Pratica / Fascicolo |
| E.300.02.16 | |

All'Unità di Progetto Veterinaria
 della Regione del Veneto
protocollo.generale@pec.regione.veneto.it
saia@regione.veneto.it

OGGETTO: Specie di selvaggina cacciata cedibile al consumatore finale o ai laboratori annessi agli esercizi di commercio al dettaglio o di somministrazione, a livello locale che riforniscono il consumatore finale. Quesito.

Con l'avvento del pacchetto igiene il cacciatore è diventato un "produttore primario" e come tale un operatore del settore alimentare" (Reg. CE 852, 853 e 854 del 2004) potendo utilizzare il cacciato sia per autoconsumo sia per una possibile cessione.

All'art. 1, paragrafo 3, il Reg. 853/2004/CE prevede l'esclusione dal campo di applicazione la fornitura di piccoli quantitativi di selvaggina selvatica o di carne di selvaggina selvatica da parte del cacciatore direttamente al consumatore finale o ai laboratori annessi agli esercizi di commercio al dettaglio o di somministrazione, a livello locale che riforniscono il consumatore finale.

Il cacciatore deve comunque comunicare in forma scritta all'esercente del commercio al dettaglio o di somministrazione la zona di provenienza degli animali cacciati e l'Operatore del Settore Alimentare ha l'obbligo di documentare la provenienza della selvaggina cedutagli dal cacciatore relativamente alla rintracciabilità come disposto dal Reg. 178/2002/CE.

Le specie di fauna selvatica oggetto di attività venatoria nel Veneto sono indicate nel Calendario Venatorio approvato dalla Giunta Regionale ai sensi dell'art. 16 della Legge Regionale 9 dicembre 1993, n. 50: "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio" e sono individuate tra quelle incluse nell'elenco di cui all'art. 18, comma 1, della Legge 11 febbraio 1992 n. 157: "Norme per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio".

La Legge 11 febbraio 1992 n. 157, all'art. 12, comma 6, dispone che "la fauna selvatica abbattuta durante l'esercizio venatorio nel rispetto delle disposizioni della presente legge appartiene a colui che l'ha cacciata", ma, nel contempo, all'art. 21, comma 1, lettera bb), vieta a chiunque di "vendere, detenere per vendere, acquistare uccelli vivi o morti, nonché loro parti o prodotti derivati facilmente riconoscibili, appartenenti alla fauna selvatica, che non appartengano alle specie di germano reale (*anas platyrhynchos*); pernice rossa (*alectoris rufa*); pernice di Sardegna (*alectoris barbara*); starna (*perdix perdix*); fagiano (*phasianus colchicus*); colombaccio (*columba palumbus*).

Al successivo art. 21, comma 1, lettera ee), inoltre, vieta a chiunque di "detenere, acquistare e vendere esemplari di fauna selvatica, ad eccezione dei capi utilizzati come richiami vivi nel rispetto delle modalità previste dalla presente legge e della fauna selvatica lecitamente abbattuta, la cui detenzione viene regolamentata dalle regioni anche con le norme sulla tassidermia;".

Dal combinato dei divieti riportati all'art. 21, punto bb) e punto ee), non risulta agevole discernere se la Legge 11 febbraio 1992 n. 157, che pure attribuisce la legittima proprietà della cacciagione al cacciatore che l'ha abbattuta, disponga effettivamente una generale proibizione a detenere, acquistare e vendere la fauna selvatica cacciata stabilendo una eccezione esplicita per le sole sei specie di uccelli richiamate.

Tale incertezza è stata causa di disparate interpretazioni da parte di diversi Organi di controllo nel corso di ispezioni presso i numerosi ristoranti specializzati in selvaggina presenti nel territorio.

Al fine di indicare con certezza ai numerosi Operatori della ristorazione specializzati in selvaggina e alle associazioni di tutela animalista, quali sono le specie di selvaggina cacciata che possono essere cedute dal cacciatore al consumatore finale o ai laboratori annessi agli esercizi di commercio al dettaglio o di somministrazione, a livello locale che riforniscono il consumatore finale, si chiede a codesta Unità di Progetto Veterinaria della Regione del Veneto di chiarire la questione.

Si ringrazia per l'attenzione e si porgono cordiali saluti.



DOTT. FABRIZIO DE STEFANI

Direttore del Dipartimento funzionale di sanità animale e sicurezza alimentare

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/93*

Resp. procedimento: Fabrizio de Stefani DVM
Resp. istruttoria: Annalisa Calvi TdP
mail: sicurezza.alimentare@ulss4.veneto.it
pec: sicurezza.alimentare@cert.ulss4.veneto.it
tel. +39 0445389356/9428 - fax +390445389271
veterinario.ulss4.veneto

Ricevuto il 16/05/2012 gfr